



Sentenza n. 15 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 16 gennaio 2020, deposito dell'11 febbraio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 86 del 2019](#)

parole chiave:

PENE PECUNIARIE – ABERRATIO ICTUS – MONITO AL LEGISLATORE

disposizioni impugnate:

- art. 135 del [codice penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Il Tribunale ordinario di Firenze dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 135 c.p. nella parte in cui stabilisce il **tasso di ragguglio tra pene pecuniarie e detentive** in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, introdotto nel 2017 e previsto dall'art. 459, comma 1-*bis*, c.p.p., di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo, a seconda della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare. Quest'ultima disposizione, infatti, è applicabile al solo procedimento per decreto penale di condanna, mentre il giudice *a quo* è investito d'una richiesta di patteggiamento, nella quale l'imputato chiede la sostituzione, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, della pena della reclusione con quella della multa: di qui, per un verso, la lamentata irragionevole disparità di trattamento tra imputati di fatti di reato identici e, per un altro, la supposta violazione della funzione rieducativa della pena, in ragione della irrogazione di pene pecuniarie eccessive rispetto alle reali condizioni economiche del reo.

La Corte dichiara le questioni sollevate **inammissibili per aberratio ictus**, perché nel giudizio *a quo* deve più propriamente farsi applicazione dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, il quale si rinvia all'art. 135 c.p., ma dettando uno speciale criterio di ragguglio, giacché prevede che la somma di cui alla disposizione del cod. penale possa essere aumentata sino a dieci volte.

Il giudice delle leggi, tuttavia, espressamente afferma che **il problema sotteso alle questioni di legittimità è «reale»**, dato che, a seguito dell'innalzamento, nel 2009, del tasso di ragguglio di cui all'art. 135 c.p. a 250 euro (a fronte dei precedenti 38 euro), la sostituzione della pena pecuniaria è divenuta, per molti condannati, «eccessivamente onerosa». Ciò ha comportato, da un lato, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, quando

invece, «in piena sintonia con la logica dell'art. 27, terzo comma, Cost.», essa mira a evitare l'ingresso in carcere di responsabili di reati di modesta gravità, condannati a pene brevi ma sufficienti «a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo»; dall'altro, il rischio che la sostituzione *de qua* possa diventare un privilegio per i soli condannati abbienti. Alla luce di queste osservazioni, la Corte chiude la propria pronuncia con l'**auspicio di un intervento del legislatore che ponga rimedio alle «incongruenze evidenziate»**, in una prospettiva che, come già segnalato nella sentenza n. 279 del 2019, restituisca «effettività alla pena pecuniaria», in modo che essa sia «una seria alternativa alla pena detentiva, così come di fatto accade in molti altri ordinamenti contemporanei».

Daniele Chinni